



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4153

Seduta del 08/10/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. N. 111/2011, COSÌ COME RIMODULATO DALLA DGR N. 2027 DEL 20.07.2011, PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 15, che prevede che tutti i cittadini siano soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche fino all'importo massimo di Euro 36.15 per ricetta;
- il D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, che ha introdotto un ticket sanitario aggiuntivo (c.d. superticket) di 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, consentendo alle Regioni di trovare altre forme di compartecipazione equivalenti che confermino il saldo economico complessivo richiesto e che siano concordate con il Governo;

RICORDATO che, al fine della garanzia della suddetta equivalenza economica di compartecipazione, in Regione Lombardia è in vigore il regime di compartecipazione alla spesa anche per la farmaceutica territoriale;

RICHIAMATA la DGR n. 2027 del 20.07.2011 che ha previsto una rimodulazione della quota fissa di 10 euro prevista dalla L. 111/2011, considerando, assieme agli obiettivi economici di interesse nazionale, soprattutto le necessità economiche dei cittadini lombardi: non una cifra fissa, ma variabile, che risulti proporzionale al valore della prestazione e che va dagli 0 ai 30 euro;

RICHIAMATA la DGR n. 1095 del 16/12/2013 "*Determinazioni in materia di esenzioni alla partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale e l'assistenza farmaceutica*" che:

1. conferma per l'anno 2014 il diritto, specifico della Regione Lombardia, all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:
 - i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12);
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esenzione: E13);

- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);
2. conferma, limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro e codice di esenzione uguale ad E05;
 3. dispone, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa solamente per l'assistenza farmaceutica (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 405/2001) per i cittadini iscritti al SSR con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000 (codice di esenzione: E14);

RICHIAMATA la DGR n. 2989 del 23/12/2014 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015 - (di concerto con gli Assessori Cantu' e Melazzini)"* che, all'Allegato B *"Regole di sistema 2015 ambito sanitario"*, al punto 4.2.3. prevede il rinnovo delle suddette esenzioni regionali per l'anno 2015;

DATO ATTO che:

- la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 con la quale è stata programmata l'attività socio-sanitaria per l'esercizio 2015 ha agito sulla base di un quadro economico prudenziale rispetto al contesto normativo e allo scenario nazionale di riferimento;
- ai sensi delle intese Stato-Regioni del 26 febbraio e del 2 luglio dei provvedimenti nazionali richiamati, nonché a seguito di verifica dell'andamento della spesa sanitaria per l'anno corrente - con particolare riferimento al settore farmaceutico comprese le modalità di rimborso previste a livello nazionale (Payback) – la DGR X 3993 del 4 agosto 2015 ha stabilito delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ulteriori azioni di efficientamento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario per il corrente esercizio;

- la stessa DGR X 3993 ha previsto, dopo averle definite in collaborazione con i professionisti del settore, delle ulteriori politiche di efficientamento e di promozione della appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale;
- che la Giunta della Regione Lombardia intende, in attuazione del proprio programma di governo, proseguire con una serie di interventi che hanno come obiettivo di legislatura la rimozione o riduzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;

RITENUTO pertanto, al fine di supportare le fasce di popolazione più fragili, di esentare dalla sola quota fissa (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulata dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a decorrere dal 15 ottobre 2015, tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000;

PRECISATO che, al fine del riconoscimento della suddetta esenzione, le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E15);

VERIFICATO che l'attuazione di tale intervento comporta, per l'esercizio 2015, un onere aggiuntivo di 8 milioni di euro la cui copertura è garantita dalle risorse disponibili al capitolo 13.01.104.8374 del bilancio per l'esercizio in corso;

VISTI gli artt. 26 e 27, d.lgs 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito web della Direzione Generale Salute;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

- 1) di esentare dal solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a decorrere dal 15 ottobre 2015 tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000, al fine di supportare le fasce di popolazione più fragili;
- 2) di stabilire che, al fine del riconoscimento dell'esenzione di cui al punto 1), le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E15);
- 3) di precisare che l'attuazione di tale intervento comporta, per l'esercizio 2015, un onere aggiuntivo di 8 milioni di euro la cui copertura è garantita dalle risorse disponibili al capitolo 13.01.104.8374 del bilancio per l'esercizio in corso;
- 4) di stabilire che la struttura competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza e pubblicità;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito web della Direzione Generale Salute.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge